

DISABILITÀ E DSA VADEMECUM PER STUDENTI E DOCENTI

INDICE

1. Legislazione
2. Farsi aiutare e aiutarsi, durante il percorso di studi
3. Presentare certificazione: premessa e conseguenze
4. Il Delegato del direttore: guida, supporto e mediazione
5. Da cosa è eventualmente possibile essere dispensati?
6. La natura inclusiva delle lezioni individuali
7. Esami di profitto: misure previste
8. Note conclusive per studenti e docenti

1. LEGISLAZIONE

Le leggi vigenti hanno come obiettivo quello di favorire una vera inclusione delle persone con svantaggio, motivate allo studio e con attitudini inerenti il proprio percorso di studi.

A seguire forniamo i riferimenti legislativi disponibili:

- ✓ *Legge 8 ottobre 2010, n. 170 – “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*. È la legge di riferimento per i DSA, specificamente rivolta alla tutela degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Il successivo D.M. n.5669 *“Disposizioni attuative della Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”* e le allegate Linee guida indicano gli strumenti compensativi e le misure dispensative più utili per facilitare il percorso formativo, lo studio e gli esami.
- ✓ *Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*. Si tratta della legge di riferimento per la disabilità, integrata e modificata dalla n.17/1999 (*Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), che prevede

accessibilità alle strutture, alcune particolari agevolazioni economiche e il diritto di disporre di appositi sussidi tecnici e didattici.

Vi sono inoltre

- ✓ il D.M.477/2017 che definisce le modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e le agevolazioni concesse sia per i candidati con disabilità che con DSA
- ✓ il DPR 16 giugno 2023, n. 82 – “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

2. FARSI AIUTARE E AIUTARSI, DURANTE IL PERCORSO DI STUDI

Solo un'inclusione a tutti gli effetti, applicata costantemente durante tutto il corso delle lezioni, può portare vantaggi in termini di apprendimento. Se si leggono attentamente i riferimenti legislativi (vedi paragrafo 1) sarà possibile constatare che il significato sotteso agli obblighi di legge è connesso primariamente alla possibilità di includere meglio ogni studente nel percorso formativo, perché sia garantito il diritto allo studio.

L'Istituzione offre dunque la possibilità di usare strumenti che facilitino l'apprendimento (qualora vi siano, secondo l'attuale progresso della scienza e della didattica e la disponibilità di risorse sul territorio) affinché l'allievo possa svolgere un efficace percorso di studi seguendo le lezioni in modo proficuo, produttivo e – possibilmente – piacevole. La legge 170/2010 parla di flessibilità didattica:

Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari” [legge 170/2010 art. 5 comma 1]

Il DM 5669/2011 a sua volta parla di misure educative e didattiche di supporto:

Il presente decreto individua, [...] le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento, [...] per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole [...] e nelle università.

Qualora richieste e possibili, dunque, le compensazioni (e – soprattutto in caso di disabilità – anche dispense) potranno e dovranno all'occorrenza essere applicate lungo tutto il corso

dell'anno. Si tratterà tuttavia sempre di misure non dispensative per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere.

3. PRESENTARE CERTIFICAZIONE: PREMESSE E CONSEGUENZE

Pur essendo diritto dello studente presentare una certificazione senza poi di fatto avvalersene in sede d'esame o nello svolgimento dei corsi, è altresì diritto/dovere dello studente – qualora voglia avvalersi degli ausili possibili – far seguire con tempestività, alla presentazione di una valida certificazione (supportata da diagnosi), le proprie richieste sia in vista degli esami che dello svolgimento delle lezioni. Possono essere richiesti ad esempio ingrandimenti e spartiti in formati speciali, oltre a tutto ciò che lo studente ritiene necessario e adeguato nei limiti delle disposizioni di legge.

Ad ogni richiesta presentata con adeguato anticipo seguirà da parte dei docenti una attenta valutazione; alla valutazione farà seguito la concessione di quanto chiesto, di parte di esso o di soluzioni alternative, ove le richieste siano incompatibili con gli obiettivi della disciplina.

L'inclusione avviene tutto l'anno: se verranno individuati strumenti compensativi utili, essi dovranno essere utilizzati con continuità dallo studente e forniti dall'istituto gratuitamente.

Facciamo un esempio qualsiasi. Uno studente manifesta la necessità – per la prova di Pratica pianistica – che gli spartiti da leggere a prima vista gli vengano assegnati in formati speciali: sapendolo in anticipo, il docente di disciplina dovrà preoccuparsi che lo stesso studente possa utilizzare quei formati speciali sempre, anche nelle lezioni. Le compensazioni, infatti, non possono essere viste come semplici facilitazioni finali, ma come un aiuto globale a poter svolgere il percorso di studi in modo proficuo.

Un altro esempio. Un allievo, in sede d'esame, ha bisogno di più tempo per svolgere il compito scritto di disciplina teorica, o di suddividere le prove per non sovraccaricare la memoria di lavoro. Quello stesso allievo dovrà allora, durante l'anno, essere particolarmente puntuale e assiduo alle lezioni teoriche in questione, per evitare di perdere parti importanti, e dovrà invece fare delle pause nel mezzo alle lezioni di lunga durata, per ricaricarsi e recuperare la capacità di attenzione.

La presentazione della certificazione di DSA o disabilità ai fini degli studi, dunque, è un gesto di responsabilità e maturità da parte dello studente ben intenzionato a compiere proficuamente il proprio percorso di studi nonostante le eventuali limitazioni.

Nel caso in cui nessuna differenziazione venga esplicitamente chiesta, niente verrà differenziato, nemmeno agli esami. Occorre infatti rispettare la libertà dello studente di non avvalersi della propria certificazione ai fini degli studi e degli esami.

4. IL DELEGATO DEL DIRETTORE: GUIDA, SUPPORTO E MEDIAZIONE

Agli studenti che manifestano speciali necessità il Conservatoire garantisce – tramite la figura del Delegato – il possibile supporto in termini di ascolto, condivisione delle problematiche connesse con l'apprendimento e mediazione con i docenti.

Una proficua interazione fra studente e Delegato – in una comune presa in carico dei problemi e delle difficoltà – si attuerà cercando insieme delle soluzioni agevolanti qualora esistano, e ponendo in atto delle pratiche di mediazione con i docenti in modo che le lezioni siano il più possibile proficue e adeguate all'apprendimento. Come conseguenza, anche gli esami saranno svolti con più tranquillità e profitto.

Il Delegato del Direttore è a disposizione – in termini di supporto e consulenza – anche nel caso in cui ci siano difficoltà a capire come procedere nel percorso, situazioni di disorientamento, dubbi in merito al far presenti o no ai docenti le proprie specifiche necessità, dubbi sul presentare o no una certificazione.

Ancora, il Delegato raccoglie le necessità concrete dei singoli e le presenta all'amministrazione, in modo che i fondi disponibili possano essere proficuamente utilizzati per l'acquisto di materiali, programmi e software, spartiti in formato speciale, e tutto quanto possa essere di supporto al singolo allievo certificato, nel percorso formativo.

5. DA COSA È EVENTUALMENTE POSSIBILE ESSERE DISPENSATI?

Le compensazioni, le dispense e i possibili trattamenti speciali sono regolati da apposite leggi in base al certificato presentato, e sono molto chiari in caso di DSA (vedi paragrafo 7). Nel caso di altre disabilità, invece, tutto andrà valutato in base al tipo di disabilità e agli obiettivi specifici delle discipline.

Per esempio, nel caso di un non vedente, non ci sarà un esonero dalle prove di lettura a prima vista previste per tutti negli esami di Pratica pianistica: dovrà altresì essere cercato un modo alternativo di svolgere le stesse prove, per esempio leggendo in braille oppure svolgendo una riproduzione estemporanea a orecchio di quanto sentito suonare dal docente; lo studente dovrà infatti dimostrare di possedere dei mezzi per “leggere” a “prima vista” brani dello stesso livello e lunghezza di quelli che leggono gli altri studenti, magari usando l’orecchio e la memoria al posto dell’occhio.

Ciò che potrà essere concesso o non concesso dipenderà dunque non solo dal tipo di certificazione, ma anche dal tipo di corso frequentato. Qualsiasi dispensa o compensazione non dovrà togliere nulla al raggiungimento degli obiettivi fondamentali della disciplina.

È importante che gli studenti presentino le proprie richieste con tempestività, per dare tempo ai docenti di analizzarle con calma e di predisporre percorsi e prove adeguate.

6. LA NATURA INCLUSIVA DELLE LEZIONI INDIVIDUALI.

Quando i docenti offrono delle lezioni individuali, mettono in atto di default una notevole personalizzazione. Ogni docente cerca – nei limiti del possibile – brani adatti ai suoi studenti e non brani che ne mettano in rilievo i difetti. Anche le metodologie di studio che si offrono, di solito tengono conto delle caratteristiche individuali. La lezione individuale è dunque di per sé stessa inclusiva.

Con questa premessa, è comunque possibile per lo studente DSA o con disabilità far presenti ai docenti delle lezioni individuali ulteriori necessità e bisogni speciali, al fine di uno svolgimento delle lezioni ancora più proficuo.

7. ESAMI DI PROFITTO: MISURE PREVISTE

Allo stato attuale e già da diversi anni la legislazione offre agli studenti certificati dei trattamenti speciali in sede d’esame universitario, e quindi anche AFAM. Questi trattamenti non devono essere considerati come delle facilitazioni sulle performance oggetto di valutazione, ma come reali mezzi per allineare il più possibile gli studenti svantaggiati su un punto di partenza simile a quello degli altri.

Lo stesso accade, del resto, a tutti coloro che per poter leggere uno spartito devono portare gli occhiali: usano delle compensazioni.

Si enucleano, all'interno delle leggi, alcuni paragrafi cruciali:

Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari? [legge 170/2010 art. 5 comma 4]; Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l'uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA [D.M. 5669/2011 art. 6 comma 8]”.

Il trattamento individualizzato può dunque consistere in:

- ✓ impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia della disabilità o DSA (per la lettura: software di sintesi vocale, testi ingranditi, lettori ottici; per la scrittura: computer con correttore ortografico avanzato; mappe concettuali)
- ✓ possibilità di svolgere prove equipollenti (es. sostenere un orale al posto dello scritto o viceversa - possibilità di disporre di tempi aggiuntivi)
- ✓ possibile suddivisione del programma d'esame in più parti in caso di particolari difficoltà certificate (es. memoria, attenzione, ecc.)

Si specifica che – nel caso in cui si usino delle mappe concettuali – queste dovranno essere adeguatamente sintetiche, e andranno presentate al docente di disciplina in anticipo per un controllo dell'adeguatezza, nel caso in cui il docente stesso lo richieda.

Si ribadisce l'importanza di far presenti per tempo le proprie necessità e possibilmente a inizio corso, in modo che l'inclusione sia reale ed effettiva dando ai docenti il tempo per valutare le necessità e predisporre le differenziazioni possibili, modellando all'occorrenza anche lo svolgimento della didattica in classe.

8. NOTE CONCLUSIVE

Infine, è importante sottolineare che:

- ✓ ogni studente può avere delle necessità speciali, anche se non certificato, e ad esse il docente può venire incontro in aula se lo ritiene opportuno e proficuo ai fini formativi;
- ✓ l'esito positivo di ogni esame è – e rimane, nonostante tutti i possibili mezzi compensativi o le eventuali dispensazioni, – frutto e merito delle abilità del singolo studente, valorizzandone le capacità e le qualità.